

# RF

## REVISIONE 01

# STATUTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA



**RAVENNA  
FARMACIE  
Srl**

**RAVENNA FARMACIE S.R.L.**

Via Fiume Abbandonato, n. 122. - Ravenna - Italy  
Telefono +39 0544 28.91.11 – Telefax +39 0544 28.91.37 Codice Fiscale e Partita IVA  
01323720399

DIRETTORE  
VERIFICA

PRESIDENTE  
APPROVAZIONE

DESTINATARIO

COPIA

**DOCUMENTO VALIDO SOLO SE COMPLETO DI FIRME DI VERIFICA ED APPROVAZIONE  
COPIA DIFFUSA NELLA RETE INFORMATICA INTERNA CON MODALITA' CONTROLLATE**



### 3 SCOPO

Lo Statuto è predisposto da **RAVENNA FARMACIE S.R.L.**, in attuazione del Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, con lo scopo di:

- definire i poteri, i compiti e la composizione dell'Organismo istituito per vigilare sul funzionamento, l'attuazione e l'osservanza del modello organizzativo e di gestione idoneo a prevenire reati contemplati dalla disciplina citata in precedenza;
- assicurare che, fatta salva la sua autonomia, l'attività di verifica dell'Organismo si svolga in modo continuativo;
- definire i riferimenti al sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo.

### 4 DIFFUSIONE

Questo documento è diffuso:

- a tutto il personale mediante condivisione del documento in formato pdf sulla rete informatica interna.
- ai destinatari esterni, secondo modalità controllate, di volta in volta individuate rispetto alle finalità della diffusione.

### 5 ORGANISMO DI VIGILANZA

**RAVENNA FARMACIE S.R.L.** (di seguito individuata anche come "l'Organizzazione"), con l'intento di dare attuazione all'art. 6, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 231 del 08.06.2001 istituisce un "Organismo di vigilanza " (di seguito individuato anche come "Organismo"), con precisi compiti e poteri.

#### 5.1 Compiti

L' "Organismo di Vigilanza" ha i seguenti compiti:

- verificare i rischi di commissione di reati ex D.Lgs. 231/2001, sulla base della documentazione disponibile e dell'attività svolta;
- accedere, solo su invito del RPCT, laddove ravvisi una potenziale responsabilità (esclusivamente ovvero anche) ai sensi del D.lgs. n. 231/2001, con credenziali personali e segrete, alla segnalazione whistleblowing effettuata nel canale di segnalazione interno ex D. Lgs 24/2023 protetto e riservato in cloud. Nella segnalazione protetta RPCT e ODV potranno, se necessario (in una apposita sezione), interloquire tra loro senza che il segnalante ne abbia conoscenza. Oppure entrambi potranno interloquire con il segnalante. L'RPCT rimane l'unico gestore principale della segnalazione whistleblowing;  
La segnalazione degli illeciti all'ODV attraverso il canale sopraindicato costituisce mera modalità operativa funzionale, per cui la stessa e la successiva gestione da parte dell' ODV devono ritenersi al di fuori del D.Lgs. n. 24/2023.
- rilevare le criticità emergenti dalla propria attività di verifica;
- proporre l'aggiornamento o adeguamento del modello organizzativo ai fini della prevenzione degli illeciti stessi;
- vigilare sul funzionamento, l'attuazione e l'osservanza del modello organizzativo e gestionale predisposto per prevenire gli illeciti previsti nel Decreto citato;
- segnalare agli organi societari competenti ogni situazione o comportamento, di cui venga a conoscenza, che possa costituire rischio di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto;

- segnalare agli organi societari competenti ogni situazione o comportamento, di cui venga a conoscenza, passibile di intervento sanzionatorio in forza del sistema disciplinare descritto al paragrafo 7;
- relazionare con cadenza annuale al Consiglio di Amministrazione sull'insieme dell'attività svolte, provvedendo a trasmettere la relativa relazione anche al Collegio Sindacale.

## 5.2 Poteri

All'"Organismo di Vigilanza", per l'espletamento dei compiti previsti al paragrafo 5.1, sono riconosciuti poteri autonomi di iniziativa e controllo per:

- accedere, previa comunicazione al Presidente, o a suo incaricato, a tutti i luoghi dell'Organizzazione per svolgere i compiti previsti al paragrafo 5.1;
- convocare, previa comunicazione al Presidente, i ruoli dell'Organizzazione per ricevere e/o fornire informazioni inerenti i compiti previsti al paragrafo 5.1;
- richiedere al Presidente l'attivazione delle procedure disciplinari idonee a sanzionare il mancato rispetto delle misure previste dal modello organizzativo;
- formulare proposte utili per definire e/o aggiornare le procedure necessarie per l'idoneità e attuazione del modello di organizzazione e gestione.

Le attività poste in essere dall'Organismo di Vigilanza non possono essere sindacate da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando il diritto del Consiglio di Amministrazione di verificare l'adeguatezza dell'operato dell'Organismo stesso.

All'Organismo di Vigilanza deve inoltre essere garantita un'adeguata autonomia finanziaria tramite l'attribuzione di risorse sulla base di un preventivo annuale approvato dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Organismo stesso. In presenza di motivate situazioni eccezionali o urgenti l'OdV può richiedere la convocazione straordinaria del Cda per la messa a disposizione di risorse finanziarie in misura superiore alla dotazione annuale prevista.

È pertanto posto in posizione autonoma e imparziale rispetto al Consiglio di Amministrazione ed a qualsiasi altro organo o organismo della società, in rapporto diretto con il C.d.A. medesimo, esclusivamente al quale "riporta" annualmente in merito alla propria attività e riferisce eventuali violazioni del Modello e opera in regime di continuità di azione.

## 5.3 Nomina e Composizione

L' "Organismo di Vigilanza", nominato dal Consiglio di Amministrazione, è strutturato in forma collegiale e consta di tre componenti individuati che possono essere individuati fra ruoli professionali esterni (e/o interni) all'Organizzazione.

I componenti dell'Organismo sono scelti tra soggetti qualificati ed esperti in ambito giuridico-penale e aziendalistico-contabile, dotati di adeguata professionalità nelle anzidette materie e in possesso dei requisiti di indipendenza e di autonomia.

I componenti dell'Organismo non possono avere vincoli di parentela e/o affinità con i soggetti in posizione apicale; essi devono, inoltre, essere liberi da qualsiasi situazione che possa generare in concreto conflitto di interesse.

Costituiscono cause di ineleggibilità e/o di decadenza del soggetto che riveste il ruolo di componente dell'Organismo:

- relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti dell'organo amministrativo della società e delle società controllate, collegate o eventualmente controllanti, con persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione

o di direzione della Società o di una sua struttura organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché con persone che esercitano – anche di fatto – la gestione e il controllo della Società;

- conflitti di interesse, anche potenziali, con la Società;
- titolarità, diretta o indiretta, di partecipazioni azionarie di entità tale da permettere di esercitare una notevole influenza sulla Società;
- funzioni di amministratore esecutivo ricoperte, nei tre esercizi precedenti alla nomina quale soggetto che riveste il ruolo di responsabile dell'Organismo, in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- rapporto di pubblico impiego presso amministrazioni centrali o locali con le quali la Società ha rapporti in essere;
- provvedimento di condanna, anche non passato in giudicato, ovvero di applicazione della pena su richiesta (cosiddetto "patteggiamento"), in Italia o all'estero, per le violazioni rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. n. 231 del 2001;
- condanna, anche non passata in giudicato, ovvero sentenza di "patteggiamento" a una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Il Presidente dell'Organismo di Vigilanza viene nominato dall'Organismo stesso al momento del suo insediamento e, quindi, nel corso della sua prima seduta.

La nomina dei membri dell'Organismo di Vigilanza ha validità triennale, è regolata da apposito contratto di incarico, non necessariamente corrispondente al mandato del C.d.A. che li ha nominati.

Possono essere revocati dal Consiglio di Amministrazione solo per giusta causa e sono rieleggibili.

In caso di rinuncia, morte, ovvero sopravvenuta causa di decadenza di un componente dell'Organismo, il Presidente, o, in sua vece, il componente più anziano, che ne venga a conoscenza, ne dà comunicazione tempestiva all'organo amministrativo.

Può essere di ausilio per l'operatività dell'Organismo di Vigilanza l'apporto di un referente organizzativo interno o struttura interna di supporto, da individuarsi d'intesa con il Presidente.

#### **5.4 Modalità operative**

L'"Organismo di Vigilanza" si dota di un regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, di cui il Consiglio di Amministrazione prende atto.

### **6 ATTIVITA' DI VERIFICA**

L'attività di verifica, prevista all'art. 6, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 231 del 08.06.2001, è programmata e svolta direttamente dall'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza pianifica, con frequenza almeno annuale, "audit" interni mirati a:

- verificare gli elementi del modello organizzativo ritenuti più significativi per la responsabilità amministrativa;
- valutare l'efficacia complessiva del modello organizzativo e gestionale.

In ogni caso, programmazione e verbalizzazione delle azioni intraprese sono compiti di esclusiva spettanza dell'Organismo medesimo e non delegabili a referenti o strutture interne di supporto.

## **7 SISTEMA DISCIPLINARE**

### **7.1 Riferimenti normativi**

Il Decreto Legislativo n. 231 del 08.06.2001, all'art.6, comma 2, lettera e), richiede l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello organizzativo predisposto per prevenire la commissione dei reati-presupposto.

Al fine della concreta applicazione di quanto richiesto dal Decreto, è necessario riferirsi alle modalità definite nel documento "RF Codice Etico e di Comportamento", al paragrafo 16.5, circa le "violazioni del Codice Etico".

Per la gestione delle seguenti problematiche:

Sanzioni e iter procedurale di contestazione  
Iter procedurale di garanzia e di ricorso contro le decisioni  
Modalità attuative

sono richiamati criteri di conformità alle disposizioni contenute:

- nella Legge n. 300 del 20 maggio 1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori);
- nelle specifiche normative di settore;
- negli accordi della contrattazione collettiva;
- nei codici disciplinari aziendali.

In via generale le modalità di azione prevedono:

- rispetto delle procedure previste;
- divieto di utilizzo di sanzioni coercitive.

----- FINE DEL DOCUMENTO